



## GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2012

=====

ADDI' 02/11/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	DI PAOLANTONIO	Pietro	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	FORTE	Aldo	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZEZZA	Maria	"
CETICA	Stefano	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 537

Oggetto:

Individuazione delle aree di salvaguardia degli impianti di captazione dei Colli Albani: Acqua Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano Borghese. - Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.



537 - 2 NOV. 2012 R

**LA GIUNTA REGIONALE**

su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1991 n. 74 "Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 11 aprile 1985 n. 36";

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 1999 n° 5817 "Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007 n.° 42 che approva il Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.) ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.;

CONSIDERATO l'avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2003 n° 35 - parte terza;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente nella seduta del 30 settembre 2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 febbraio 2009 n. 113 "Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia degli impianti di captazione dei Colli Albani: Acqua Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano Borghese. - Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999."

CONSIDERATA la relazione tecnica dell'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente prot. n° 226890 del 24/05/2012, che aggiorna la precedente relazione;

VISTE le note con le quali si certifica l'avvenuta pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale del 27 febbraio 2009 n. 113, presso l'Albo Pretorio dei comuni interessati: Roma (prot. 6346 del 17.07.09), Palestrina (prot. 15456 del 26.09.11), Castel San Pietro Romano (prot. 2867 del 22.09.11), Frascati (prot. 31305 del 1.10.09), Monte Porzio Catone (prot. 13257 del 7.08.09), San Cesareo (prot. 17228 del 12.11.09), Zagarolo (prot. 27329 del 5.10.09), Galliciano nel Lazio (prot. 973/E del 22.01.10), Colonna (prot. 6734 del 25.07.09), Grottaferrata (prot. 30240 del 30.07.09), Montecompatri (prot. 26784 del 22.12.09) Rocca Priora (prot. 164 del 1.07.09);

VISTA l'osservazione del comune di San Cesareo che, con nota prot. 17417 del 16/11/2009, ha proposto di inserire nelle disposizioni una norma che faccia salvi gli impianti di depurazione già realizzati nelle zone di protezione con il sistema di subirrigazione;

CONSIDERATO che alla nota sopraindicata del Comune di San Cesareo, l'Area Conservazione Qualità Ambiente, ha risposto, con nota prot. 080945 del 26/03/2010 che, ai sensi dell'art. 124 c. 8 del D.Lgs. 152/06, potranno essere rinnovate le autorizzazioni per gli impianti già realizzati con il sistema di subirrigazione e che sono in corso di definizione nuove norme relative allo smaltimento dei reflui, più restrittive delle attuali;

CONSIDERATO che le norme suddette sono state emanate in data 13/05/2011 con D.G.R. n.219 e che quindi i nuovi impianti e, per quelli già realizzati, allo scadere delle autorizzazioni, devono attenersi alle indicazioni contenute nel documento tecnico allegato alla D.G.R. sopracitata;

CONSIDERATO che non sono pervenute ulteriori osservazioni in merito;



537 - 2 NOV. 2012 R

CONSIDERATA la delibera D.G.R. n° 2599 del 14 giugno 1977 "Regime vincolistico per le zone delle sorgenti dell'acquedotto Appio Alessandrino";

per quanto in premessa,

all'unanimità

### DELIBERA

- 1 di approvare la delimitazione delle aree di salvaguardia degli impianti di captazione dei Colli Albani: Acqua Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano Borghese - così come sono riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale del 27 febbraio 2009 n. 113 e nell'allegata cartografia che fa parte integrante della presente deliberazione (zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta, zona di rispetto allargata, zona di protezione):  
(All. 1 - Delimitazione delle aree di salvaguardia)
- 2 che siano osservate le prescrizioni dettate nella relazione tecnica dell'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente del 24/05/2012 n° 226890:
  - in relazione agli accertamenti necessari per ampliare eventualmente la zona di protezione, come evidenziato dalla documentazione tecnica presentata da ACEA ATO2, il gestore deve predisporre un programma operativo di indagini ed approfondimenti grazie ai quali sia possibile, entro un arco di cinque anni dall'approvazione, una migliore definizione della stessa;
  - all'interno delle aree di rispetto dovrà essere prevista la chiusura e sigillatura dei pozzi eventualmente presenti e non utilizzati per evitare possibili fenomeni di inquinamento della falda;
- 3 che la zona di tutela assoluta deve essere acquisita dal gestore dell'acquedotto ed adibita esclusivamente alle opere di captazione; la suddetta zona, recintata, deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti, rendendo interdetto l'accesso ai non autorizzati. Altre attività in essa esistenti, diverse da quelle anzidette, devono essere rimosse. Eventuali pozzi presenti nella zona, se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscono l'isolamento delle falde attraversate;
- 4 che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione;
- 5 che nella zona di rispetto, siano vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
  - o dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  - o accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - o spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  - o dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  - o aree cimiteriali;
  - o apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  - o apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  - o gestione dei rifiuti;
  - o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - o centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - o pozzi perdenti;
  - o pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
  - o è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;
- 6 che gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nella zona di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. E' fatto obbligo per il gestore del servizio idrico integrato di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di

537 - 2 NOV. 2012 R

provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori della zona di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione a tenuta;

- 7 che nella zona di rispetto devono essere messi in sicurezza i centri di pericolo esistenti;
- 8 che nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; tali attività sono quelle che in qualunque momento del ciclo produttivo utilizzino, trattino o detengano sostanze liquide o solide che possano determinare il deterioramento della qualità delle acque;
- 9 che nella zona di rispetto non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni indicati nei punti 5, 6, 7 e 8;
- 10 che per le captazioni di Pantano Borghese, assimilate a quelle di un "acquifero urbano", la zona di rispetto dovrà essere dichiarata ad "efficacia limitata" e dovranno essere attuate le disposizioni previste per questo tipo di acquifero dalla D.G.R. 5817/99;
- 11 che la zona di protezione non interessata da insediamenti residenziali, ferma restando la destinazione urbanistica vigente, dovrà rispettare le seguenti misure precauzionali da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:
- è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate, comunque non devono interferire con la falda;
  - è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
  - è vietato lo scarico nel suolo di reflui e fanghi;
  - tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde;
- 12 che gli insediamenti residenziali e i centri abitati presenti nella zona di protezione, ferma restando la destinazione urbanistica prevista dai piani regolatori comunali, oltre alle misure precauzionali elencate nel punto 9, dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui. I reflui provenienti da tali insediamenti dovranno essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione o, per gli agglomerati minori e per le case isolate, in impianti di fitodepurazione o sistemi equivalenti che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;
- 13 di imporre l'obbligo per il gestore di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della D.G.R. 222/05;
- 14 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente delibera, è revocata la D.G.R. n° 2599 del 14 giugno 1977 "Regime vincolistico per le zone delle sorgenti dell'acquedotto Appio Alessandrino";

Le competenze in materia di controllo previste dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio;

Le cartografie allegata(e) sono consultabili presso la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Conservazione Qualità Ambiente;

Il perimetro delle aree di salvaguardia, così com'è definito nella planimetria allegata, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 16 NOV. 2012

